

STATUTO

AGRISOCIAL BIO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARCELLINO CE VIA PALMA
30

Numero REA: CE - 311686

Codice fiscale: 04254820618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

	===== Allegato "A"	
	=== al Rep. n. 1382 ==	
	==== e alla Racc. n. 968 ===	
	<u>STATUTO</u>	
	===== <u>Articolo 1 - DENOMINAZIONE</u> =====	
	La Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione sociale:	
	==== "AGRISOCIAL BIO Società Agricola Cooperativa Sociale" ===	
	costituita ai sensi della Legge 381 del dì 8 novembre 1991, è	
	retta dalle disposizioni che seguono. =====	
	===== <u>Articolo 2 - NORME APPLICABILI</u> =====	
	Alla presente cooperativa si applicano: =====	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori; =====	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460; =====	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative; ===	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,	

	ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a	
	responsabilità limitata , ai sensi dell'art.2519 2° comma e	
	2522 2° comma del codice civile. =====	
	===== Articolo 3 - SEDE =====	
	La società ha sede legale nel Comune di: San Marcellino (CE).	
	La società potrà istituire, in Italia, sedi secondarie,	
	uffici, filiali, succursali e rappresentanze, e potrà	
	sopprimerle. =====	
	===== Articolo 4 - DURATA =====	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga	
	o anticipato scioglimento. =====	
	===== Articolo 5 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE =====	
	5.1 - La società, che non ha fine di lucro, nel pieno	
	rispetto delle disposizioni relative ai requisiti	
	mutualistici e delle disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991	
	n. 381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della citata L.	
	n.381/91, e successive Circ. Min. Lavoro esplicative) di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto	
	sociale - finalizzata in via prioritaria, all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1,	
	lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. =====	
	La società, in quanto Cooperativa Sociale, è anche ONLUS	
	(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi	

	dell'art.10 comma 8° del Decreto Legislativo n.460/97. =====	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori. ====	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente e quindi, nello	
	svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente	
	delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni	
	e servizi dei soci. =====	
	5.2 - La Cooperativa, per il perseguimento delle finalità	
	previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e dunque con	
	referimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed	
	agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ai	
	sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre	
	1991 n. 381 , ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti	
	attività, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, e precisamente: =====	
	la società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle	
	seguenti attività agricole, coltivazione del fondo,	
	selvicoltura, allevamento di animali e connesse attività	
	dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,	
	commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto	
	prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del	
	fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché alle	

	altre connesse attività dirette alla fornitura di beni o	
	servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o	
	risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività	
	agricola esercitata, ivi comprese le attività di	
	valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale e	
	forestale ovvero di ricezione e di ospitalità come definite	
	dalla legge; il tutto come indicato nell'articolo 2135 del	
	Codice Civile, e in particolare, sempre entro i limiti	
	delineati da tale norma, a titolo esemplificativo: =====	
	- la coltivazione di terreni di proprietà e/o in conduzione	
	e/o assegnati, con particolare attenzione alle seguenti	
	culture: a) orticoltura; b) viticoltura; c) olivicoltura; d)	
	frutticoltura; e) piante officinali; =====	
	- l'ortoflorovivaismo con l'ausilio di serre climatizzate	
	nonché la funghicoltura; =====	
	- attività vivaistiche di piante ornamentali e/o forestali; ==	
	- selvicoltura con interventi di forestazione per il recupero	
	ed il miglioramento di aree boschive; =====	
	- l'allevamento e la riproduzione di esemplari appartenenti	
	alla fauna selvatica ed autoctona, nonché la elicicoltura; ==	
	- le attività connesse alla lavorazione, trasformazione ed	
	alienazione dei prodotti agricoli nonché alla loro	
	commercializzazione di cui in particolare: a) vinificazione	
	ed imbottigliamento del prodotto; b) produzione di mangimi	
	per la nutrizione del bestiame; c) macellazione e lavorazione	

	delle carni inclusa la insaccatura e la stagionatura; d)	
	confettura di miele, marmellate, prodotti sottaceto e	
	sottolio e molitura delle olive e confezionamento olio; =====	
	- attività di agriturismo conformi alle direttive legislative	
	nazionali e regionali nonché di turismo rurale, sempre nei	
	limiti delineati dall'articolo 2135 del codice civile; =====	
	- l'organizzazione di manifestazioni eno-gastronomiche	
	finalizzate alla promozione e valorizzazione dei prodotti	
	della cooperativa; =====	
	- l'allevamento di animali delle seguenti specie, di cui in	
	particolare: a) bufaline; b) suine; c) ovine e caprine; d)	
	cunicole, avicole ed animali da cortile in genere; e) api; f)	
	equini, con annesse attività ippiche a completamento	
	dell'offerta agrituristiche nei limiti sopra indicati; =====	
	- l'attività di fattorie sociali nelle quali la conduzione di	
	attività agricole, forestali, florovivaistiche, di apicoltura	
	e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso	
	la comunità e l'ambiente e nelle quali si svolge l'attività	
	produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi	
	culturali, educativi, assistenziali, formativi ed	
	occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in	
	collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo	
	settore, nonché gli orti sociali, intesi quali appezzamenti	
	di terreno di proprietà o di gestione pubblica che sono	
	appositamente destinati all'attività agricola; =====	

	- le attività di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2	
	della Legge 18 agosto 2015 n. 141, ossia dirette a realizzare:	
	* l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori disabili o	
	svantaggiati o di minori in età lavorativa inseriti in	
	progetti di riabilitazione e sostegno sociale; =====	
	* prestazioni e attività sociali e di servizio per le	
	comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse	
	materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere	
	azioni volte allo sviluppo di abilità e capacità, di	
	inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi	
	utili per la vita quotidiana; =====	
	* prestazioni e servizi che affiancano e supportano terapie	
	mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a	
	migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali,	
	emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso	
	l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;	
	* progetti finalizzati all'educazione ambientale e	
	alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla	
	diffusione della conoscenza del territorio attraverso	
	l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche	
	riconosciute a livello regionale, quali iniziative di	
	accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di	
	persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. =====	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni	

	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte	
	le attinenti disposizioni di legge e regolamentari. =====	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già A.T.I.) o	
	Associazioni Temporanee di Scopo, per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed	
	utilizzare le provviste disposte dall' Unione Europea, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici	
	o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potrà	
	stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni,	
	Ministeri e con tutti gli enti subordinati, Aziende Sanitarie	
	Locali ed Enti Pubblici in genere. =====	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa al	
	conseguimento delle proprie finalità, nonchè compiere tutte	
	le operazioni imprenditoriali e contrattuali necessarie e/o	
	utili per il perseguimento delle medesime. La società potrà	
	promuovere ed aderire ai Consorzi di Cooperative di	
	produzione e lavoro, nonchè a quelli indicati nell'art. 2602	
	e ss. cc., e a quelle associazioni nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo, nonchè ad altri enti associativi operanti nel	
	settore agricolo. =====	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	

	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. =====	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi. =====	
	La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni	
	finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, previste per	
	lo svolgimento della propria attività ed in particolare	
	quelle previste dal Decreto Legislativo 99/2004 e successive	
	modificazioni. =====	
	===== <u>Articolo 6 - SOCI</u> =====	
	6.1 - Il numero dei soci, minimo e/o massimo, è quello	
	stabilito dalla legge (art. 2522, 2° comma e dall'art.2519 2°	
	comma codice civile). =====	
	6.2 - I soci possono essere ordinari o volontari . =====	
	6.3 - Possono essere " Soci ordinari " tutti coloro che possono	
	partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo,	
	inclusi fra essi: =====	
	* le persone fisiche svantaggiate , quali definite dall'art. 4	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni, legalmente capaci di agire, che devono	
	costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della	
	cooperativa (la condizione di persona svantaggiata deve	

	risultare da documentazione proveniente dalla pubblica	
	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune	
	iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della	
	società); =====	
	* coloro che, trovandosi in legale età lavorativa, italiani o	
	stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che	
	ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il	
	mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto	
	sociale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono	
	partecipare al conseguimento degli scopi sociali (compresi -	
	come consentito espressamente dall'art.10 della Legge	
	n.381/91 - gli esercenti attività di assistenza e consulenza	
	di cui alla Legge 23/11/39 n.1815); =====	
	* le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	costituenti l'oggetto della società, come consentito	
	espressamente dall'art.11 della Legge n.381/91, purchè la	
	cooperativa abbia almeno nove soci. =====	
	Possono infine essere ammessi come soci anche elementi	

	tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa. =====	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza a quella della cooperativa. =====	
	I soci perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. =====	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione Italiana. =====	
	La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento	
	economico e normativo, e in generale i criteri e le regole	
	inerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la	
	società ed i soci, sono disciplinati da apposito/i	
	Regolamento/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed	
	approvato/i dall'assemblea dei soci, a termini della legge	
	n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice	
	civile. =====	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di	

	trattamento. =====	
	6.4 - Come consentito dall'art.2 della Legge n.381/91,	
	possono inoltre far parte della Cooperativa come " Soci	
	volontari " tutte quelle persone che desiderino prestare	
	gratuitamente la loro attività, finalizzata al perseguimento	
	dello scopo sociale. =====	
	Detti soci non possono superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. =====	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro soci. Ai soci volontari si applicano le disposizioni	
	dettate dal citato articolo 2 legge n.381/91. =====	
	===== Articolo 7 - SOCI COOPERATORI IN FORMAZIONE =====	
	===== E IN PROVA =====	
	Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa	
	come socio ordinario possono essere ammessi in una categoria	
	speciale, denominata dei "soci cooperatori in formazione e in	
	prova", distinta in due sottocategorie in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione professionale (soci in	
	formazione) ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale	
	(soci in prova), tenendo anche conto dello scopo mutualistico	
	e delle esigenze di gestione della cooperativa, e	
	dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali. =====	
	I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in	
	formazione o in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e	

	dal presente statuto per l'ammissione dei soci cooperatori. ==	
	I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori	
	in formazione o in prova non possono in ogni caso superare la	
	quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori. ====	
	Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in formazione	
	o in prova devono allegare il proprio <i>curriculum vitae</i> ,	
	specificando in particolare le esperienze lavorative in	
	precedenza svolte ed i propri interessi lavorativi. =====	
	La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in	
	formazione e in prova ed in relazione alle sue capacità e	
	competenze, la durata del periodo di formazione ovvero di	
	inserimento nell'impresa, nonché i criteri e le modalità	
	della formazione professionale; quest'ultima può essere	
	disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento. =====	
	Durante il periodo di formazione o di prova, i soci hanno il	
	diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno	
	diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva	
	il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei	
	limiti previsti per i soci cooperatori, in ragione di una	
	quota pari alla metà di quanto a questi ultimi attribuito. In	
	caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in	
	formazione o in prova l'integrale liquidazione della	
	partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci	
	cooperatori. =====	
	Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori	

	effettivi, rispetto ai soci in formazione o in prova,	
	nell'instaurazione di rapporti mutualistici con la società, e	
	quindi riservare ai primi maggiori occasioni di scambio	
	mutualistico. =====	
	I ristorni possono essere erogati ai soci in formazione o in	
	prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i	
	soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione ovvero	
	di inserimento, sia al rendimento dei soci (in formazione o	
	in prova) nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione	
	arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata.	
	E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in formazione o	
	in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del	
	capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari. I	
	soci in formazione o in prova non possono rappresentare altri	
	soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di	
	amministratori della cooperativa; gli stessi possono	
	esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis	
	del codice civile. I soci in formazione o in prova possono in	
	ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno	
	trenta giorni. Gli stessi possono anche essere esclusi dalla	
	cooperativa, per le cause previste dal presente atto, ed	
	inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il	
	periodo di formazione ovvero di inserimento; si applicano,	
	per il resto, le disposizioni del presente atto	
	sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.	

	Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro	
	efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici	
	intercorrenti con i soci in formazione e in prova. =====	
	Entro il termine del periodo della formazione o della prova,	
	come stabilito dagli amministratori fino ad un massimo di	
	cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei	
	requisiti prescritti dalla legge e dai presente atto, sarà	
	ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo,	
	che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi	
	in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del	
	periodo della formazione o della prova, e quindi il rispetto	
	degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento	
	della qualifica professionale al livello prestabilito dalla	
	cooperativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti	
	l'inserimento nell'impresa, e l'esito favorevole di	
	quest'ultimo. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia	
	esito negativo, e purché lo stesso intervenga prima della	
	fine del periodo di formazione o di prova, ma con un anticipo	
	non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine,	
	l'organo amministrativo esclude il socio in formazione o in	
	prova dalla società. =====	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso	
	negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si	

	pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto	
	compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice	
	civile, nonché le previsioni del presente atto sulla	
	procedura di ammissione dei soci cooperatori. =====	
	Nel caso di esito negativo del periodo di formazione o di	
	prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo	
	di formazione o di prova, purché la durata complessiva della	
	formazione o della prova non ecceda i cinque anni. =====	
	Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto,	
	si applicano ai soci in formazione e in prova le disposizioni	
	legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in	
	quanto compatibili. =====	
	==== Articolo 8 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ====	
	Chiunque, in possesso dei requisiti previsti dal presente	
	statuto al precedente articolo, desidera diventare socio deve	
	presentare domanda scritta all'organo amministrativo,	
	precisandovi cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività	
	svolte, e l'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere, col relativo eventuale soprapprezzo. =====	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci. =====	

	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo. =====	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la	
	deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata	
	entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso,	
	l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione. =====	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci. =====	
	===== Articolo 9 - RECESSO, ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO =====	
	9.1 - RECESSO =====	
	Il socio può recedere dalla società, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, per motivate dimissioni dovute alla	
	perdita dei requisiti per l'ammissione ovvero nel caso che	
	non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di	
	ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento dello scopo sociale. =====	
	Il recesso non può essere parziale. =====	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. =====	
	9.2 - ESCLUSIONE =====	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art.	
	2531 codice civile, può aver luogo: =====	
	1) nei confronti dei soci divenuti definitivamente inabili,	
	anche per limiti di età, a prestare la loro opera a favore	
	dell'impresa sociale; =====	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico; =====	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società; =====	
	4) nei casi previsti dall'art. 2286 codice civile; =====	

	5) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, codice	
	civile. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. ==	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione. =====	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====	
	9.3 - MORTE DEL SOCIO =====	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art.	
	2535 codice civile. =====	
	===== Articolo 10 - QUOTE =====	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a venticinque euro. =====	
	Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere	
	una quota superiore a centomila euro, salvo le ipotesi di	
	deroga legale contemplate dall'art.2525 4° comma c.c., ove	
	applicabili. E' vietato al socio cedere le proprie quote. ====	
	In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla	
	società, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di	
	recesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano	
	decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società. =====	
	===== Articolo 11 - PATRIMONIO =====	
	11.1 - PATRIMONIO SOCIALE =====	

	Il patrimonio della società è costituito: =====	
	a) dal capitale sociale che è variabile e costituito	
	dall'ammontare delle quote dei soci; =====	
	b) dal fondo di riserva legale; =====	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente articolo 8; =====	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le suddette riserve sono indivisibili: non possono essere	
	ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della	
	società. =====	
	11.2 - CAPITALE SOCIALE =====	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero). =====	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo. =====	
	11.3 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE =====	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
	utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve	
	essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge. =====	
	11.4 - DIVIETI =====	

	A termini dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla	
	Cooperativa di: =====	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====	
	- distribuire le riserve fra i soci. =====	
	<u>11.5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</u> =====	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge. =====	
	<u>11.6 - UTILI - RISTORNI</u> =====	
	Gli utili annuali netti risultanti dal bilancio saranno così	
	ripartiti: =====	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale; =====	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo	
	cui aderisce la cooperativa; in difetto di adesione, la	
	cooperativa assolverà agli obblighi di cui ai commi 4 e 5	
	dell'art.11 legge 59/92, secondo quanto previsto all'articolo	
	20 della medesima legge; =====	
	c) un dividendo ai soci, purchè nel rispetto del limite	

	massimo previsto al precedente punto 11.4 e dall'art.2514	
	c.C.; =====	
	d) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato in osservanza del disposto dell'art.7	
	della legge n.59 del 31/1/1992; e) una percentuale, stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o	
	all'incremento di fondi di riserve straordinarie di cui al	
	precedente punto 11.1 lettera d); =====	
	f) gli utili non assegnati sono destinati dalla assemblea nel	
	modo previsto dall'art.2545 quater codice civile. =====	
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f),	
	che la destinazione degli utili, fatta salva la destinazione	
	di cui alla precedente lettera b), venga devoluto al fondo di	
	riserva di cui alla lettera a). =====	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non	
	superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere	
	ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di	
	ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la	
	percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun	
	socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà	

	avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: ===	
	- integrazioni dei loro compensi; =====	
	- aumento proporzionale delle rispettive quote. =====	
	<u>11.7 - PRESTITI DEI SOCI</u> =====	
	La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci, in caso	
	di necessità ed esclusivamente per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale. =====	
	I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del	
	codice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non	
	disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto. =====	
	Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al	
	rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento	
	del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte),	
	successivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento	
	del contratto di mutuo, con conseguente obbligo della	
	cooperativa di restituzione della somma mutuata al socio o ai	
	suoi eredi o legatari. =====	
	Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di	
	prestito alla cooperativa possono essere trattenute da	
	quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle	
	prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su	
	tali somme la compensazione. =====	
	Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio	
	unicamente il rimborso del capitale e degli interessi nei	
	limiti di legge, e secondo le condizioni pattuite nel	

	contratto di prestito. =====	
	La misura massima degli interessi corrisposti ai soci	
	cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei	
	prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro	
	capite, non possono in ogni caso essere superiori a quanto	
	previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. ====	
	Gli amministratori devono fare risultare l'ammontare	
	complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie,	
	nonchè l'entità del rapporto tra prestiti sociali e	
	patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio. =	
	===== Articolo 12 - ORGANI SOCIALI =====	
	<u>12.1 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA</u> =====	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto, nonché	
	sugli argomenti che gli amministratori o almeno un terzo dei	
	soci sottopongono alla loro approvazione. =====	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori; =====	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo	
	di controllo o del revisore; =====	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====	

	f) lo scioglimento anticipato della società. =====	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci. =====	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote	
	possedute. =====	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale. =====	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. ===	
	La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo	
	mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo	
	dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i	
	soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai	
	presenti. Il presidente verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i	
	risultati delle votazioni. =====	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	

	tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza,	
	salvo che nei casi di: =====	
	- modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	- decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====	
	- scioglimento anticipato della società; =====	
	nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci. =====	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere	
	palese o comunque deve essere "espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. =====	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche	
	fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il	
	verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono	
	essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. ==	
	12.2 - AMMINISTRAZIONE =====	
	A) - La società potrà essere amministrata, alternativamente,	
	su scelta dei soci al momento della nomina: =====	
	a) da un amministratore unico; =====	
	b) da un consiglio di amministrazione, composto di tre o	

	cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina; =====	
	c) da due amministratori, che possono agire in via congiunta	
	o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di	
	nomina. Se nulla è precisato in sede di nomina, i due	
	amministratori agiscono congiuntamente. =====	
	Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori. =====	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e	
	se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2382 c.c. =====	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. =====	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della loro nomina. Sono, inoltre, rieleggibili. =====	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e	
	deliberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la	
	corresponsione di eventuali indennità o compensi. =====	
	B) - Nel caso sia nominato il consiglio di amministrazione: ==	
	- qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri	
	eleggono fra i propri membri il presidente; =====	
	- le decisioni del consiglio stesso, salvo quelle da adottare	
	mediante deliberazione collegiale nei casi previsti dalla	
	legge o dal presente atto ovvero in caso di richiesta della	

	maggioranza degli amministratori in carica, possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione	
	scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto	
	non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a	
	ciascun amministratore il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto	
	adeguata informazione. La decisione è adottata mediante	
	approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più	
	documenti che contengano il medesimo testo di decisione da	
	parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento	
	deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione; =====	
	- nel caso di decisioni in adunanza collegiale, il consiglio	
	di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera	
	raccomandata o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima; =====	
	- le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in	
	carica, non computandosi le astensioni, e devono constare da	
	apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario (nominato eventualmente anche fra non soci), che	

	deve essere trascritto senza indugio nel libro delle	
	decisioni degli amministratori; =====	
	- il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri, esclusi quelli per legge non delegabili, a	
	uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. =====	
	C) - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua	
	articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente	
	atto riservino espressamente ai soci. =====	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	«ad negotia» e mandatarî in genere per determinati affi o	
	categorie di atti. La firma e la rappresentanza della società	
	di fronte ai terzi e in giudizio, a seconda dell'organo	
	amministrativo adottato, spettano: =====	
	- all'amministratore unico; =====	
	- ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli	
	consiglieri delegati; =====	
	- ovvero, in caso di nomina di due amministratori, ad	
	entrambi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo	
	in cui sono loro attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione. =====	
	===== Articolo 13 - CONTROLLO DELLA SOCIETA' =====	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è	
	obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge. =====	

	===== Articolo 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con	
	le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto	
	costitutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate	
	dall'art.2487 codice civile, concernenti in particolare la	
	nomina di uno o più liquidatori, e i loro poteri. =====	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, così come previsto dall'art. 2514 c.c. lettera	
	d). =====	
	Firmato: =====	
	Elisabetta Barracca =====	
	Barracca Carmela =====	
	Barracca Carlantonio =====	
	Falcone Teresa =====	
	Gianpaolo Cangiano =====	
	Leopoldo Ivo Golia Sigillo =====	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi	
	3, 4 e 5 del DLGS 82/2005 che si trasmette ad uso Registro	
	Imprese. =====	
	Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del	
	Decreto Legislativo n. 460/1997. =====	